

Statuti

dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati in data 2 giugno 2018 e sostituiscono gli statuti del 12 maggio 2007.

Per una maggiore leggibilità degli statuti è stata adottata solo la forma maschile. Nel rispetto della parità di uomo e donna, con essa si intendono sempre entrambi i sessi.

1. Nome e personalità giuridica

- 1.1 L'organizzazione professionale Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) è un'associazione neutra sul piano politico e confessionale ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 L'associazione ha sede a Berna.
- 1.3 L'ASE è membro della *World Federation of Occupational Therapists* (WFOT) e del *Council of Occupational Therapists for the European Countries* (COTEC).

2. Scopo

L'ASE persegue i seguenti obiettivi:

- 2.1 tutelare gli interessi dei suoi membri nelle diverse regioni culturali e linguistiche nei confronti delle autorità, delle assicurazioni, di altre istituzioni e del pubblico;
- 2.2 promuovere l'istruzione e la formazione professionale continua;
- 2.3 tutela dei principi etici secondo le linee guida della federazione mondiale e del codice di deontologia;
- 2.4 promuovere lo scambio di esperienze professionali tra i suoi membri e favorire i contatti;
- 2.5 far riconoscere le nuove scuole di ergoterapia in Svizzera e controllare periodicamente la conformità delle scuole esistenti ai *Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists* della WFOT;
- 2.6 contribuire allo sviluppo e al riconoscimento dell'ergoterapia in Svizzera;
- 2.7 curare i contatti con associazioni ed istituzioni che operano nel settore sanitario in Svizzera e all'estero;
- 2.8 sostenere la collaborazione costruttiva tra datore di lavoro e lavoratori;
- 2.9 incentivare e sostenere la popolazione nel processo di recupero della salute.

3. Membri

L'ASE comprende le categorie di membri seguenti:

- membri attivi con diritto di voto e di eleggibilità;
- membri studenti con diritto di voto e di eleggibilità;
- membri passivi senza diritto di voto e di eleggibilità;
- membri onorari.

- 3.1 Sono ammessi come **membri attivi** gli ergoterapisti esercitanti o non esercitanti la loro professione e che hanno portato a termine un corso di studi in ergoterapia presso una scuola universitaria professionale svizzera o presso una scuola di ergoterapia all'estero con diploma riconosciuto dall'ASE.
- 3.2 Sono ammessi come **membri studenti** gli studenti che frequentano un corso di studi in ergoterapia presso una scuola universitaria professionale svizzera.
- 3.3 Sono ammessi come **membri passivi**, senza diritto di voto:

- 3.3.1 le persone che lavorano nel campo dell'ergoterapia ma che non soddisfano i requisiti per essere membri attivi;
- 3.3.2 le persone giuridiche e le istituzioni;
- 3.3.3 gli amici e i donatori dell'associazione.

3.4 **Ammissione**

- 3.4.1 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto.
- 3.4.2 Il Comitato centrale decide se la candidata sarà ammessa o no nell'associazione.

3.5 **Nomina dei membri onorari**

L'Assemblea dei delegati può nominare come **membri onorari** le persone che si sono distinte in modo particolare per la causa dell'ASE. I membri onorari hanno il diritto di voto e di eleggibilità se soddisfano alle condizioni per essere membri attivi. I membri onorari non versano alcuna quota sociale.

3.6 **Appartenenza a una Sezione**

Per diventare membro di una Sezione bisogna essere membro dell'ASE.

Ogni membro dell'ASE è automaticamente anche membro di una Sezione. Il Cantone di domicilio è determinante per stabilire la Sezione di appartenenza.

Il passaggio ad un'altra Sezione è possibile su richiesta del membro. Il cambio viene effettuato dal segretariato generale previa richiesta scritta.

3.7 **Rispetto dell'etica professionale e del regolamento professionale dell'ASE**

I membri s'impegnano a esercitare la loro professione nel rispetto dell'etica del codice di deontologia.

3.8 **Cessazione della qualità di membro**

- 3.8.1 Le **dimissioni** possono essere presentate solamente per la fine dell'anno civile e devono essere comunicate per iscritto al Comitato centrale al più tardi entro il 31 dicembre.
- 3.8.2 Il cambio di categoria deve essere comunicato al più tardi entro il 31 dicembre, altrimenti il membro manterrà per un altro anno la categoria assegnatagli in precedenza.
- 3.8.3 Gli studenti diventano membri attivi alla fine dell'anno civile in cui portano a termine la formazione, a meno che non presentino richiesta di dimissioni.
- 3.8.4 La qualità di membro degli studenti cessa in caso di interruzione della formazione.
- 3.8.5 La qualità di membro cessa con il decesso di un membro.
- 3.8.6 La qualità di membro di una persona giuridica cessa con lo scioglimento di una persona

giuridica.

3.9 **L'esclusione** dall'associazione può avere luogo per i seguenti motivi:

3.9.1 se la quota sociale non è stata pagata entro la fine dell'anno d'esercizio in corso;

3.9.2 in caso di grave infrazione contro gli obiettivi dell'associazione o il codice di deontologia dell'ASE (con segnalazione alla WFOT).

4. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

4.1 l'Assemblea dei delegati;

4.2 il Comitato centrale;

4.3 le Sezioni;

4.4 la Conferenza dei presidenti e delle presidentesse;

4.5 le Commissioni;

4.6 l'Organo di controllo;

4.7 la Commissione d'etica e di ricorso;

4.8 la delegazione dell'EVS presso la WFOT.

5. L'Assemblea dei delegati

5.1 **L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASE.**

5.1.1 L'Assemblea dei delegati è composta da:

- un numero fisso di delegati per ogni Sezione;
- un numero variabile di delegati per ogni Sezione, proporzionale al numero dei membri aventi diritto di voto.

5.1.2 Elezione dei delegati

Le Sezioni eleggono i loro delegati.

La durata del mandato è di tre anni.

5.1.3 Esercizio del mandato

I delegati godono della massima libertà nell'espressione del loro voto. Ogni delegato dispone di un voto.

5.1.4 Diritto di proposta

Tutti i membri dell'ASE aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare un'istanza.

5.1.5 Partecipazione all'Assemblea dei delegati

Tutti i membri dell'ASE possono partecipare all'Assemblea dei delegati.

5.2 **L'Assemblea dei delegati ha il compito di:**

5.2.1 eleggere il Presidente centrale, i membri del Comitato centrale e dell'Organo di controllo, così come i membri della Commissione d'etica e di ricorso;

5.2.2 deliberare sulla ripartizione dei voti dei delegati;

- 5.2.3 deliberare in merito alle istanze presentate;
- 5.2.4 fissare la quota sociale dei membri;
- 5.2.5 approvare il rapporto annuale, il conto e il budget annuali e conferire la scarica agli organi responsabili;
- 5.2.6 nominare i membri onorari;
- 5.2.7 deliberare sulle modifiche degli statuti;
- 5.2.8 deliberare sull'adesione dell'ASE ad altre organizzazioni che ne limiterebbero l'autonomia;
- 5.2.9 deliberare sul codice di deontologia;
- 5.2.10 deliberare sulle linee guida dell'ASE.

5.3 Per le deliberazioni e le elezioni dell'Assemblea dei delegati è necessaria:

- 5.3.1 la maggioranza semplice dei delegati presenti in caso di elezioni o approvazione di delibere;
- 5.3.2 la maggioranza di 2/3 dei delegati presenti in caso di modifiche agli statuti.
- 5.4 Una volta all'anno, il Comitato centrale convoca per iscritto **l'Assemblea ordinaria dei delegati**. L'invito viene mandato almeno dieci settimane prima della data fissata.
- 5.5 **Le istanze da trattare** devono essere inoltrate per iscritto al Comitato centrale almeno otto settimane prima dell'Assemblea dei delegati.
- 5.6 Un'**Assemblea straordinaria dei delegati** può essere convocata da un quinto dei membri attivi, un terzo delle Sezioni, il Comitato centrale o l'Assemblea dei delegati.

6. Il Comitato centrale

- 6.1 Il Comitato centrale è composto da **5-7 membri aventi diritto di voto**.
- 6.2 Il Comitato centrale viene eletto o confermato **ogni 4 anni** dall'Assemblea dei delegati.
- 6.3 Il Comitato centrale si autocostruisce.
- 6.4 La durata del mandato di ogni singolo membro del Comitato centrale è di quattro anni, al massimo per otto anni consecutivi. Dopo una pausa di almeno due anni, è possibile una rielezione nel senso sopra menzionato.
- 6.5 Il Comitato centrale ha i seguenti **compiti**:

espletare i compiti dell'associazione che non sono stati conferiti all'Assemblea dei delegati o ad un altro organo. In particolare, il Comitato centrale:
 - 6.5.1 decide in merito alla costituzione, alla fusione, alla ripartizione o allo scioglimento delle Sezioni;

- 6.5.1.1 assicura il legame tra il Comitato centrale e tutte le Sezioni;
- 6.5.2 prepara l'Assemblea dei delegati;
- 6.5.3 rappresenta l'associazione verso l'esterno;
- 6.5.4 è autorizzato a emanare un regolamento interno, nonché altri regolamenti e direttive;
- 6.5.5 definisce l'ambito e stabilisce i provvedimenti per la gestione della qualità;
- 6.5.6 decide chi è abilitato a firmare per le questioni di ordine amministrativo o finanziario;
- 6.5.7 è tenuto a sottoporre all'Assemblea dei delegati un budget annuale;
- 6.5.8 costituisce un segretariato generale, che è responsabile per il management operativo dell'associazione e viene gestito dal Comitato centrale rappresentato dal suo presidente;
- 6.5.9 può assumere un segretario generale o altro personale;
- 6.5.10 può istituire dei comitati, delle commissioni oppure dei gruppi di progetto incaricati di trattare certe questioni;
- 6.5.11 nomina i delegati presso le federazioni mantello nazionali e internazionali;
- 6.5.12 delibera sull'adesione ad altre organizzazioni, che non limitano l'autonomia dell'ASE;
- 6.5.13 decide quali parti degli statuti sono vincolanti per le Sezioni e approva gli statuti delle Sezioni;
- 6.5.14 può stipulare contratti e convenzioni, come le convenzioni tariffali e i contratti collettivi di lavoro.

7. Le Sezioni

7.1 L'ASE si divide in Sezioni. Le Sezioni sono dei raggruppamenti cantonali o regionali di membri dell'ASE ai sensi degli articoli 60 segg. del CC.

7.2 Nel loro settore d'attribuzione, le Sezioni s'impegnano a realizzare gli obiettivi dell'ASE, secondo le direttive vincolanti che hanno ricevuto.

7.3 Le Sezioni eseguono i loro compiti in maniera autonoma, conformemente agli statuti e alle relative disposizioni d'esecuzione; esse sono libere nella scelta dei loro mezzi.

7.4 Gli statuti delle Sezioni

Gli statuti delle Sezioni non devono contraddire quelli dell'ASE. Il Comitato centrale stabilisce quali parti degli statuti dell'ASE devono essere riprese invariate o secondo il senso dalle Sezioni. Gli statuti delle Sezioni devono garantire soprattutto:

- che i membri attivi e membri studenti dell'ASE, e solo loro, possano esercitare pienamente il loro diritto di voto e di eleggibilità nelle loro Sezioni;
- che una Sezione possa essere sciolta solo con l'approvazione del Comitato centrale;
- che la stipula di contratti e convenzioni, come le convenzioni tariffali, i contratti collettivi di lavoro e simili richieda l'approvazione del Comitato centrale.

7.5 Il finanziamento

7.5.1 Le Sezioni ricevono dall'ASE un contributo annuale per coprire le spese. Il suo importo è

fissato ogni anno dal Comitato centrale dell'ASE dietro presentazione della contabilità annuale e del budget.

- 7.5.2 Le Sezioni gestiscono liberamente i fondi ricevuti dall'ASE oppure acquisiti personalmente.
- 7.5.3 Le Sezioni possono presentare istanza per un finanziamento supplementare per progetti o compiti particolari.
- 7.5.4 In caso di scioglimento di una Sezione il suo patrimonio rientra all'ASE.
- 7.5.4 L'ASE non è responsabile per gli impegni che le Sezioni si sono assunte senza l'approvazione del Comitato centrale.

8. La Conferenza dei presidenti e delle presidentesse

- 8.1 La Conferenza dei presidenti e delle presidentesse è un forum di coordinamento e di discussione e l'organo consultativo del Comitato centrale.
- 8.2 Essa è costituita dai presidenti delle Sezioni.
- 8.3 Essa è convocata dal Comitato centrale almeno una volta all'anno. La richiesta di convocazione può essere presentata anche dalla maggioranza semplice dei presidenti delle Sezioni.

9. Le Commissioni

Il Comitato centrale può creare delle commissioni, sceglierne i membri, decidere quali sono i loro obiettivi, attribuir loro i mandati nei limiti del budget e regolarne la collaborazione.

10. L'Organo di controllo

- 10.1 L'Organo di controllo è composto da una fiduciaria riconosciuta oppure da due revisori che non sono membri del Comitato centrale.
- 10.2 L'Organo di controllo è designato dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni.
- 10.3 L'attività dell'Organo di controllo viene effettuata conformemente agli art. 907 e segg. del Codice delle obbligazioni.

11. La Commissione d'etica e di ricorso

- 11.1 La Commissione d'etica e di ricorso è composta da 7-9 membri.
- 11.2 Il mandato della Commissione d'etica e di ricorso è definito congiuntamente dal Comitato centrale e dalla Commissione d'etica e di ricorso. Esso è formulato in un accordo. La procedura da adottare per le domande e i ricorsi è specificata in un apposito

regolamento.

- 11.3 Per quanto concerne il trattamento delle domande e dei ricorsi relativi all'etica professionale e al regolamento professionale, la Commissione d'etica e di ricorso è indipendente dal Comitato centrale e deve rendere conto direttamente all'Assemblea dei delegati. Per tutti gli altri compiti, la Commissione d'etica e di ricorso funziona come commissione dell'ASE.

12. La delegazione dell'ASE presso al WFOT

- 12.1 La delegazione funge da tramite tra l'ASE e la WFOT, cura gli interessi dell'ASE in ambito internazionale e rappresenta l'ASE all'interno della federazione mondiale. Essa funge altresì da interlocutore sia per l'associazione svizzera che per la federazione. La delegazione è composta da 3 membri; il suo compito viene definito dal Comitato centrale e dalla WFOT.

13. Mezzi dell'associazione

- 13.1 I mezzi dell'associazione sono composti dalle quote sociali dei membri e da contributi di terzi.
- 13.2 Per gli obblighi dell'ASE garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'ASE.

14. Scioglimento dell'associazione

- 14.1 Per lo scioglimento dell'associazione è necessario l'accordo dei 2/3 di tutti i membri aventi diritto di voto.
- 14.2 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei delegati decide dell'impiego del patrimonio.

15. Disposizioni finali

- 14.1 In caso di divergenze tra la versione in lingua tedesca e quella in lingua italiana degli statuti, il Comitato centrale fa ricorso ad una Commissione indipendente per l'interpretazione nominata dall'Assemblea dei delegati.
- 14.2 Gli statuti originali sono stati approvati dall'Assemblea generale costitutiva dell'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti che ha avuto luogo a Zurigo il 4 febbraio 1956.